

Codice A1604A

D.D. 3 aprile 2018, n. 117

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili ubicati in Via Tortona ed in Via Cascinetta, nel Comune di Casalnoceto (AL) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 "Alessandrino", d'intesa con il Comune di Casalnoceto (AL) – committente dello studio – e con la Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 23 febbraio 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi potabili ubicati in Via Tortona ed in Via Cascinetta, nelle particelle catastali n. 190 e n. 181 del foglio di mappa n. 10, censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Casalnoceto.

Le due captazioni acquedottistiche di cui sopra sono così completate:

- Pozzo lungo Via Tortona, realizzato negli anni settanta e profondo circa 118,00 metri, filtra tra -56,00 e -62,00 metri, tra -68,00 e -80,00 metri e tra -86,00 e -110,00 metri;
- Pozzo lungo Via Cascinetta, realizzato nel 1992 e profondo 175,00 metri, filtra tra -45,50 e -50,00 metri, tra -55,50 e -60,00 metri, tra -68,00 e -71,00 metri, tra -80,00 e -83,00 metri, tra -88,50 e -93,00 metri, tra -107,00 e -110,00 metri, tra -122,00 e -125,00 metri, tra -130,00 e -134,50 metri, tra -140,00 e -143,00 metri e tra -161,50 e -163,00 metri.

Entrambi sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di aree destinate ad attività produttive, artigianali e agricole, di aree di servizio e reti viarie all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Le proposte di definizione sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di concessione emungibili dai due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 3,80 l/s (circa 320 metri cubi/giorno) dal pozzo lungo Via Tortona e pari a 6,60 l/s (circa 570 metri cubi/giorno) dal pozzo lungo Via Cascinetta – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dai pozzi, le aree di salvaguardia sono state dimensionate, in via cautelativa, come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.; tali aree sono state pertanto delimitate orientandole lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-2} e pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristrette e allargate – dimensionate, nonostante il basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, sulla base delle isocrone a 365 giorni – calcolate con un range angolare complessivo di 30° .

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta Pozzo lungo Via Tortona, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto

ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° e corrispondente ad una superficie pari a 2.830 metri quadrati;

- zona di rispetto allargata Pozzo lungo Via Tortona, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° e corrispondente ad una superficie pari a 19.392 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta Pozzo lungo Via Cascinetta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° e corrispondente ad una superficie pari a 4.961 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata Pozzo lungo Via Cascinetta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° e corrispondente ad una superficie pari a 33.305 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola: 4 – Progetto: Perimetrazione fasce rispetto pozzi idropotabili – Committente: Comune di Casalnoceto – Località/Comune: Casalnoceto (AL) – Elaborato: Zone di Rispetto – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 12 febbraio 2018, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alle proposte presentate, considerandole adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha sottolineato che le due opere di estrazione sono collocate in un contesto scarsamente antropizzato e che non sono presenti centri di pericolo nelle vicinanze dei pozzi che possano pregiudicare l'utilizzo delle acque emunte. Pur prendendo atto del fatto che le analisi chimico-fisico-biologiche dell'acqua grezza non rilevano contaminazioni, l'Agenzia ritiene opportuno valutare la possibilità di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni tramite pozzi esistenti, ancorché detto monitoraggio – protezione dinamica – non sia obbligatorio nella fattispecie in esame secondo quanto definito dall'articolo 7 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza e l'esito delle analisi sui campioni d'acqua prelevati dai due pozzi, con nota in data 16 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole con riferimento al giudizio di potabilità e all'andamento storico della qualità delle acque captate dai due pozzi ubicati in Via Tortona ed in Via Cascinetta, nel Comune di Casalnoceto (AL) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni dello studio pedologico sugli areali interessati e indica come i suoli ricadenti nelle zone di rispetto ristrette ed allargate siano ascrivibili alla "Classe 4" in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata in alta o moderatamente alta. I terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10, in data 8 marzo 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili ubicati in Via Tortona ed in Via Cascinetta, nel Comune di Casalnoceto (AL) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52/08 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "*Alessandrino*", in data 22 dicembre 2008.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree destinate ad attività produttive, artigianali e agricole, di aree di servizio e reti viarie all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il gestore Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Ente di Governo dell'Ambito competenti per territorio, valuti - in ragione dei centri di pericolo presenti a monte delle captazioni, nonché di considerazioni tecnico-economiche - la possibilità di attivare e gestire un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso ai pozzi (protezione

dinamica) in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, dal momento che - ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. - tale monitoraggio è obbligatorio solo per gli approvvigionamenti idrici di interesse regionale;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia stesse, che deve essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Alessandria del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, in data 12 febbraio 2018;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 16 febbraio 2018 – prot. n. 0017364;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 "Alessandrino", in data 23 febbraio 2018 – prot. n. 266, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili ubicati in Via Tortona ed in Via Cascinetta, nel Comune di Casalnoceto (AL) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono definite come risulta nell'elaborato “*Tavola: 4 – Progetto: Perimetrazione fasce rispetto pozzi idropotabili – Committente: Comune di Casalnoceto – Località/Comune: Casalnoceto (AL) – Elaborato: Zone di Rispetto – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 3,80 l/s (circa 320 metri cubi/giorno) per il pozzo lungo Via Tortona e pari a 6,60 l/s (circa 570 metri cubi/giorno) per il pozzo lungo Via Cascinetta – portata massima di concessione emungibile dai due pozzi derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n.

15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristrette ed allargate, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L’apporto di fosforo e potassio dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall’Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (< 90 mg Cd /kg di anidride fosforica). L’attestazione del bilanciamento dell’apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 e dei criteri della DDR 12–7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell’areale interessato è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Casalnoceto (AL) – Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assolute dei pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - valutare, d’intesa con l’ARPA, l’ASL e l’Ente di Governo dell’Ambito competenti per territorio, in ragione dei centri di pericolo presenti a monte delle captazioni, nonché di considerazioni tecnico-economiche, la possibilità di attivare e gestire un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso ai pozzi (protezione dinamica) in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Alessandria per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Casalnoceto (AL) – Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. – per la tutela dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Casalnoceto, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
 - la presenza di aree destinate ad attività produttive, artigianali e agricole, di aree di servizio e reti viarie all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin